



REGOLAMENTO D'USO

Stadio "Pier Cesare Tombolato"



SOCIETÀ A.S. CITTADELLA srl: Art. 19 ter, comma terzo, lettera c) del DM 06/06/2005 e Art. 1 septies del DL 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003.

PREMESSA

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà, le aree di pertinenza, compresa l'area riservata esterna, occupate o utilizzate dal club;
- Per "club" si intende l'organizzatore dell'evento;
- Per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio

- a. L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento. **Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (da 100 a 500 euro). Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del Regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003);**
- b. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto;
- c. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso (Legge 4 marzo 2007 n.41 art 1);
- d. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007;
- e. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.);
- f. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, ed inoltre non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- g. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi;
- h. L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente e gli steward, anche a mezzo di metal detector, avranno il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, pericolose, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
- i. Il titolo di accesso dà diritto ad assistere all'evento. Chi intende uscire dallo stadio prima del termine dell'incontro non potrà farvi rientro.

Annullamento-Spostamento dell'Evento
- j. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club;
- k. In caso di evento postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il club in tal caso non avrà nessun altro obbligo oltre al rimborso o la sostituzione del biglietto, che potrà aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

- I. **Reati penali.** Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
- II. Ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
- III. Effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
- IV. Lanciare oggetti;
- V. Incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
- VI. **Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia.** L'Autorità di Pubblica Sicurezza o gli steward potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra. Ciò può portare al ritiro, senza rimborso, dell'abbonamento o del titolo di accesso, o ad altre azioni che il club si riserva di prendere nel futuro;
- VII. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi;
- VIII. Chiunque impedisca agli steward (riconoscibili da indumenti ad alta visibilità e/o tesserino di riconoscimento) il regolare svolgimento delle loro mansioni, o usi loro violenza o minaccia, sarà punito ai sensi degli artt. 336 e 337 C.P.;
- IX. Durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire **INDEROGABILMENTE** le indicazioni del personale del club, degli steward e delle Forze di Polizia. Il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l'espulsione dallo stadio e secondo le norme vigenti;
- X. Chi acquisti titoli di accesso per settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza provocando situazioni pericolose, potrà essere fatto allontanare da tale settore;
- XI. **Gestione delle emergenze.** In caso di necessità rivolgersi agli steward, (identificabili dalla casacca ad alta visibilità), individuando l'addetto più vicino al posto occupato. In caso di emergenza attenersi alle indicazioni dello speaker, degli steward, delle FF.OO., dei VV.FF. e della C.R.I.
- XII. **Accesso tesserati.** Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio, emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva, da Enti competenti (CONI, Federazioni Sportive, AIA, ecc) sarà consentito l'accesso solo ed esclusivamente previa richiesta di accreditamento al club, secondo le modalità previste dallo stesso;
- XIII. **Piazzale.** Il piazzale all'interno dello stadio deve essere liberato da ogni tipo di veicolo non autorizzato entro le tre ore antecedenti l'inizio dell'evento. Qualora tali veicoli siano ancora presenti all'interno dello stadio, saranno rimossi tramite carro attrezzi e le spese saranno interamente a carico del conducente o del proprietario del veicolo;
- XIV. **Biglietteria.** La biglietteria chiuderà all'inizio del secondo tempo. L'accesso all'evento nel secondo tempo è consentito solo ed esclusivamente a persone già in possesso di un titolo di accesso valido. I cancelli riapriranno al pubblico ad evento concluso;
- XV. **Coreografie.** L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione (anche stagionale) per l'esposizione di materiale coreografico dovrà essere inoltrata al club almeno 7 giorni prima della gara (indicazioni sul contenuto obbligatorio dell'istanza e sulla procedura di ottenimento del "nulla osta" sono disponibili presso la sede del club). Il materiale coreografico autorizzato dovrà essere introdotto nello stadio almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli al pubblico. Dopo l'apertura dei cancelli al pubblico non sarà consentito l'accesso di alcun materiale coreografico ancorché autorizzato. Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente dove indicato dal personale del club o dagli steward.
Le coreografie autorizzate dovranno terminare prima dell'inizio della gara. L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione ed allontanamento dallo stadio del/dei trasgressori cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto d'accesso agli impianti sportivi. Potrà anche essere revocata l'autorizzazione all'esposizione del Gruppo d'appartenenza. Al termine della gara esaurito il deflusso del pubblico il materiale coreografico autorizzato dovrà essere rimosso ed ove prescritto ripresentato integralmente presso il varco indicato.

DIVIETI

- Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello Stadio. I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:
1. L'ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo D.M. 6/6/05;
 2. Sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, nonché ad accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico.
 3. Sostare in piedi sui posti a sedere;
 4. Attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio;
 5. Arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art 6bis, comma 2);
 6. Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
 7. Le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, il lancio di oggetti e di materiale esplosivo o fumogeno;
 8. L'invasione di campo, l'entrata in aree proibite;
 9. La distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all'interno dell'impianto sportivo;
 10. Introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello Stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica): veleni, sostanze nocive o infiammabili, droghe e bevande alcoliche.
 11. Usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi arbitri, giocatori, ufficiali di gara, Stewards/personale di sicurezza);
 12. Porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti degli Stewards e, in generale, del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
 13. Diffondere suoni (anche mediante cori), immagini o scritte razziste, incitanti alla violenza o comunque offensive;
 14. Entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
 15. Condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
 16. Gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
 17. Indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli Stewards;
 18. La vendita in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto inoltre divieto di introdurre nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
 19. Altre azioni che, a giudizio degli Stewards/personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possono essere di fastidio o pericolo per altre persone;
 20. È severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.

NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLO STADIO:

21. ARMI DA FUOCO O STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE, COME SPADE, COLTELLI E FORBICI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE ED INFIAMMABILI, DROGHE, VELENI O ALTRE SOSTANZE NOCIVE/PERICOLOSE, ESPLOSIVI, FUMOGENI, MORTARETTI, FUOCHI ARTIFICIALI, POLVERE DA SPARO, RAZZI E BENGALA, LUCI LASER;
22. PIETRE, BIGLIE, BOTTIGLIE IN VETRO, LATTINE, TANICHE, BOTTIGLIE IN PET CON TAPPO, SOSTANZE CONGELATE NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI OGGETTI IDONEI AD ESSERE LANCIATI;
23. OGGETTI CHE POSSONO ESSERE USATI COME ARMA, QUALI ASTE DI BANDIERA, SUPPORTI PER MACCHINE FOTOGRAFICHE, BASTONI, MARTELLI, CACCIAVITE, CATENE, ECC.;
24. OMBRELLI CON PUNTA, DI QUALISASI DIMENSIONE E MATERIALE (AUTORIZZATI QUELLI SENZA PUNTA);
25. STRISCIONI E QUALSIASI ALTRO MATERIALE AD ESSI ASSIMILABILE, COMPRESO QUELLO PER LE COREOGRAFIE, SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO;
26. CARTELLI, STENDARDI ORIZZONTALI O VERTICALI, BANDERUOLE, BANDIERE, DOCUMENTI, DISEGNI, MATERIALI STAMPATI CONTENENTI PROPAGANDA PER DOTTRINE POLITICHE, IDEOLOGICHE O RELIGIOSE, ASSERZIONI O CONCETTI INNEGGIANTI ALLA VIOLENZA O CHE POSSANO DETERMINARE REAZIONI VIOLENTE NEI DESTINATARI, OVVERO POSSANO OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE;
27. TAMBURI ED ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE SONORA (ES. MEGAFONO, TROMBE A GAS, VUVUZELA);
28. CASCHI DA MOTOCICLISTA;
29. BIBITE ALCOLICHE, BAGAGLI INGOMBRANTI COME GHIACCIAIE, VALIGE, ECC.;
30. PETTORINE O INDUMENTI DI COLORE E FOGGIA CONFONDIBILI CON QUELLI DEGLI STEWARDS;
31. ANIMALI, CON L'ECCEZIONE DI CANI GUIDA PER CIECHI O CANI SOCCORRITORI.